

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento della costruzione di uno stabile-magazzino
della FOFT in Giubiasco

(del 6 marzo 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Federazione orto-frutticola ticinese, in Lugano, chiede al Cantone l'assegnazione del sussidio di legge per la costruzione di un magazzino-deposito dei prodotti orto-frutticoli nel territorio del Comune di Giubiasco. La spesa è preventivata in Fr. 88.512.—. La nuova costruzione è imposta dal fatto che la Cantina sociale di Giubiasco, la quale ha raggiunto in questi ultimi anni un notevole sviluppo, ha urgente bisogno di occupare i locali messi fin qui a disposizione della FOFT ad uso ufficio e magazzino. In più, il crescente aumento della produzione orto-frutticola nella zona del Bellinzonese e del Piano di Magadino impone una razionale, seppur limitata, costruzione di uno stabile atto ai lavori di immagazzinamento, di cernita e di rispedizione della produzione stessa.

Rileviamo come la costruzione dei magazzini-depositi della FOFT a Mendrisio e a Tenero, sia avvenuta negli anni 1943 e 1944 ad opera esclusiva dello Stato, con una spesa di Fr. 395.000.— circa, sulla quale la Confederazione accordò un sussidio straordinario del 50 %. Stabili e terreni sono di proprietà dello Stato e la FOFT corrisponde un canone locatizio annuo del 2 % sulla spesa netta sostenuta dal Cantone. Per il nuovo stabile la FOFT è disposta ad assumere la spesa se il Cantone concederà il sussidio previsto dall'art. 16 bis della legge cantonale del 3 dicembre 1894 (introdotta con la modificazione del 12 settembre 1928. - B. U. 1928, pag. 219) circa il promovimento dell'agricoltura, ossia del 25 %, ed analoga partecipazione darà la Confederazione. Il sussidio cantonale ammonta a Fr. 22.128.—.

L'importanza della Sezione di Bellinzona della FOFT, si desume dai seguenti dati:

- 1939 - smercio di kg. 470 mila di prodotti per un valore di Fr. 125.000.—
- 1950 - smercio di kg. 1 milione e 200 mila per un valore di Fr. 576.000.—.

Segnatamente nel ramo frutticolo la Sezione accuserà nei prossimi anni un aumento della produzione; le piantagioni di pesco superano i 10 mila alberi e si calcola che già nel corrente anno le consegne della FOFT si aggireranno sui mille quintali di pesche. La nuova costruzione darà la possibilità di migliorare le conoscenze tecniche degli agricoltori in fatto di cernita, selezione e presentazione delle pesche ticinesi, conoscenze che sono indispensabili per la conquista dei mercati confederati. Anche per le fragole, che sono specialità della zona di Camorino (ca. 400 quintali all'anno) si potrà provvedere a un immagazzinamento razionale e alla tempestiva ripartizione ai negozianti.

E' necessario che la nuova costruzione sia ultimata entro la fine del prossimo mese di maggio. Per guadagnare tempo lo scrivente Consiglio ha dato il suo consenso per l'apertura dei concorsi delle diverse opere in base alle disposizioni contemplate dalla legge cantonale sugli appalti, riservando la decisione del sussidiamento a codesto Gran Consiglio.

Invitandovi a dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto, vi preghiamo di voler gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, la espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento della costruzione di uno stabile-magazzino della FOFT in Giubiasco

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'articolo 16 bis della legge 3 dicembre 1894 circa il promovimento dell'agricoltura;

visto il messaggio 6 marzo 1951 n. 293 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — A favore della Federazione orto-frutticola ticinese in Lugano è concesso un sussidio del 25 % sulla spesa per la costruzione di uno stabile-magazzino nel territorio del Comune di Giubiasco; massimo Fr. 22.128.—.

Art. 2. — La spesa sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'agricoltura, esercizio 1951, sotto la voce di bilancio 1.1.3.22 «sussidio alla costruzione FOFT».

Art. 3. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.